

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.41 del 25/06/2019

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1

Finalità del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 30/04/2019 n. 34 coordinato con la legge di conversione il presente regolamento disciplina, secondo principi di efficienza, economicità, trasparenza dell'attività amministrativa, e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali, le procedure e le modalità finalizzate a consentire ai contribuenti di accedere alla definizione agevolata della propria posizione debitoria risultante dalle ingiunzioni fiscali di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 notificate negli anni dal 2000 al 2017 dal Comune o dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. La definizione agevolata di cui all'articolo 1 riguarda le seguenti entrate comunali: ICI (Imposta comunale sugli Immobili), TARSU (Tassa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani), TARES (Tassa sui rifiuti e sui servizi), IUC (Imposta Comunale Unica) nelle sue componenti IMU, TASI (Tassa sui servizi indivisibili), TARI (Tassa sui rifiuti), TOSAP, ICP, ICIAP, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Entrate Patrimoniali e sanzioni per violazioni al codice della strada.
2. Oggetto della presente disciplina prevede l'esclusione dal pagamento degli importi richiesti a titolo di sanzione.
3. Per le sanzioni irrogate per le violazioni al codice della strada, la definizione agevolata ha ad oggetto esclusivamente la decurtazione della somme dovute esclusivamente a titolo di interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. "*maggiorazione semestrale*").
4. Sono esclusi, ai sensi del comma dell'art. 3 del d.l. 119/2018, dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:
 - a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Art. 3

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi alla definizione agevolata di cui all'articolo 1), i soggetti che hanno ricevuto la notifica, dal 2000 al 2017, di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano proposto opposizione avverso i suddetti atti di ingiunzione, sono ammessi alla definizione agevolata a condizione che la stessa opposizione non sia stata oggetto di sentenza definitiva (ovvero passata in giudicato) e che l'interessato rinunci alla prosecuzione della lite e al rimborso delle spese legali.

3. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti che abbiano parzialmente corrisposto quanto dovuto relativamente agli atti di ingiunzione di pagamento, anche a seguito di provvedimenti di rateazione e

dilazione emessi dal Comune. Le somme versate anteriormente alla definizione agevolata restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

4. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i soggetti debitori del Comune indipendentemente dalla loro forma o veste giuridica.

5. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire la posizione debitoria come previsto dalla presente disciplina.

6. Nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale, i curatori, o gli altri soggetti legalmente autorizzati, possono avvalersi della definizione agevolata previa autorizzazione del giudice delegato.

TITOLO II

Modalità di accesso e ammissione alla definizione agevolata

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della istanza di definizione agevolata

1. Per aderire alla definizione agevolata della propria posizione debitoria, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, **entro e non oltre il 30/08/2019** apposita **istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ente e/o dal Concessionario messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente e del Concessionario fornendo tutti i dati ivi richiesti.** L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere anche la rinuncia espressa alle liti pendenti di cui al comma 2 dell'articolo 3, e indicare, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, anche gli estremi dell'atto impositivo oggetto della controversia.

2. La presentazione della domanda può avvenire mediante posta elettronica certificata al recapito PEC o a mani o mezzo posta al protocollo dell'Ente o agli sportelli del Concessionario.

3. **Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Comune emette un provvedimento che indica, in caso di accoglimento, le somme dovute dal contribuente a titolo di definizione agevolata il cui pagamento dovrà essere effettuato su apposito Conto Corrente intestato al Comune e/o il concessionario secondo le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.**

4. A seguito dell'accettazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa istanza.

5. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale da parte del debitore dell'importo dovuto comunicato dal competente ufficio comunale e/o dal Concessionario.

Art. 5

Rateizzazione somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dall'interessato nell'istanza di ammissione alla definizione agevolata prevista nel precedente articolo 4.
2. Le somme dovute possono essere rateizzate fino ad un massimo di venticinque rate mensili di pari importo decorrenti dalla mese successivo a quello di accoglimento della domanda e con scadenza comunque dell'ultima rata **non oltre il 30 settembre 2021**. L'importo minimo della rata è fissato in euro 100,00. Sulle rate sono dovuti gli interessi al tasso di interesse legale. Il pagamento delle rate deve essere effettuato nelle modalità descritte nel provvedimento di accoglimento della domanda.
3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente e/o Concessionario.

Art. 6

Istruttoria e perfezionamento della istanza di definizione agevolata

1. Il competente ufficio comunale e il Concessionario provvedono alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di ammissione alla definizione agevolata e in caso di accertata mendacia o falsità delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le istanze con provvedimento motivato.
2. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal competente ufficio comunale.
3. Il competente ufficio comunale e il Concessionario relativamente ai carichi oggetto della istanza di definizione agevolata, ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero cautelari (fermi amministrativi e ipoteche), fatte salve le azioni esecutive e cautelari già iniziate alla data di presentazione della istanza di definizione agevolata da parte degli interessati, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 7

Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento ne è disposta la pubblicazione nel sito internet istituzionale e del Concessionario e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al

fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 8
Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 9
Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.